



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 9

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
2 marzo 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I805T - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)	
<i>Provvedimento n. 31844</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	10
C12794 - SNAM/OLT OFFSHORE LNG TOSCANA	
<i>Provvedimento n. 31840</i>	10
C12796 - ACCENTURE/CABEL INDUSTRY	
<i>Provvedimento n. 31841</i>	16
C12797 - EPIPOLI/ICTLABS	
<i>Provvedimento n. 31842</i>	21
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	25
AS2146 - COMUNE DI CAMAIORE (LU) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE - DELIBERA DICEMBRE 2024	25
AS2147 - REGIONE BASILICATA - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	32
AS2148 - EFFETTI DISTORSIVI DI CLAUSOLE CONTENUTE IN BANDI DI GARE INDETTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI	35
PUBBLICITÀ PARASSITARIA-TUTELA DEL CONSUMATORE	39
PV23 - HARMONT & BLAINE-AMBUSH MARKETING	
<i>Provvedimento n. 31857</i>	39

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I805T - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)

Provvedimento n. 31844

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, con la quale sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, *“Linee guida sanzioni”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche *“Provvedimento”*), con il quale l’Autorità ha accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;

VISTO che con il richiamato Provvedimento l’Autorità ha altresì accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini

S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle richiamate intese, le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 24.502.629 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 23.061.298 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 marzo 2023, n. 2906 (di seguito anche la "sentenza"), con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Trevikart S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6080/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione delle sanzioni disposte a carico delle società ricorrenti;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza nella quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata a una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della L n. 287/90"*, ridefinendo *"gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni espresse e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta"*;

VISTO il proprio provvedimento del 20 febbraio 2024, n. 31085 (di seguito anche "primo provvedimento di rideterminazione") con il quale, in ottemperanza alla sopracitata sentenza, l'Autorità ha rideterminato la sanzione irrogata, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong

Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. per la partecipazione all'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato in misura pari a 20.178.636 euro, nonché la sanzione irrogata, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per la partecipazione all'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato in misura pari a 11.530.649 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (di seguito, la “seconda sentenza”), Sezione VI, n. 4677/2025, con cui il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Ondulato Trevigiano S.r.l., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.r.l. avverso il provvedimento dell'Autorità del 20 febbraio 2024, n. 31085 con specifico riferimento alla percentuale di riduzione della sanzione da applicare alle stesse in relazione al programma di *compliance antitrust* predisposto e attuato;

VISTA, in particolare, la motivazione della seconda sentenza, con cui il Consiglio di Stato ha disposto che *“appare fondato il ricorso in esame nella sola parte [...] in cui la società contesta l'atto impugnato laddove non ha inteso applicare un adeguato sconto, avendo la società odierna ricorrente predisposto e attuato un programma di compliance antitrust. Tale sconto appare correttamente applicabile, in termini di esercizio della giurisdizione di merito ex art. 134 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., nella misura del 10 % in luogo del 5 % applicato dall'Autorità”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con la medesima sentenza, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ha disposto la riduzione delle sanzioni comminate al gruppo Pro-Gest con il provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 *“nella misura di un ulteriore 5%”*;

VISTO il proprio provvedimento del 24 giugno 2025, n. 31592 (di seguito anche “secondo provvedimento di rideterminazione”), con il quale, in ottemperanza alla seconda sentenza, l'Autorità ha rideterminato la sanzione irrogata, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. per la partecipazione all'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato in misura pari a 19.169.704 euro, nonché la sanzione irrogata, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per la partecipazione all'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato in misura pari a 10.954.117 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (di seguito, “terza sentenza”), Sezione VI, n. 557/2026, con cui il Giudice ha accolto il ricorso proposto dalle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Ondulato Trevigiano S.r.l., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.r.l. avverso il provvedimento dell'Autorità del 24 giugno 2025, n. 31592 con specifico riferimento al valore della sanzione a cui applicare l'ulteriore riduzione del 5% relativa al programma di *compliance antitrust* predisposto e attuato;

VISTA, in particolare, la motivazione della terza sentenza, con cui il Consiglio di Stato ha disposto che *“l'utilizzo del termine «ulteriore» lascia intendere che [la riduzione della sanzione applicata, di un ulteriore 5%] debba essere calcolata sulla medesima base utilizzata, in sede di rideterminazione, per la precedente operazione di abbattimento del quantum sanzionatorio”* e che *“Il riferimento alla*

«sanzione applicata» è [...] da leggere, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, come riferito alla sanzione originariamente comminata agli operatori»;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, ha disposto di operare *“la prescritta ulteriore riduzione del 5 % avendo come base di calcolo l'importo indicato nel provvedimento sanzionatorio originario del 17 luglio 2019, n. 27849”*;

CONSIDERATO che tale criterio di rideterminazione risulta puntuale, oggettivo e di applicazione automatica, non lasciando alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza n. 557/2026 e in conformità alle indicazioni e ai criteri ivi enucleati, a rideterminare le sanzioni irrogate al gruppo Pro-Gest;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri indicati in tale sentenza, l'ulteriore riduzione delle sanzioni da irrogare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato ammonta a 432.399 euro;

CONSIDERATO altresì che, in conformità a medesimi parametri, l'ulteriore riduzione delle sanzioni da irrogare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato ammonta a 864.799 euro;

RITENUTO, di conseguenza, che la sanzione irrogabile, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato risulta pari a 18.737.305 euro;

RITENUTO, altresì, che la sanzione irrogabile, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato risulta pari 10.089.318 euro.

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 18.737.305 euro (diciottomilionisettecentotrentasettemilatrecentocinque euro), e che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in solido alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita degli imballaggi in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 10.089.318 euro (diecimilionionottantanovemilatrecentodiciotto euro).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo

2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12794 - SNAM/OLT OFFSHORE LNG TOSCANA

Provvedimento n. 31840

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Snam S.p.A., pervenuta in data 20 gennaio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Snam S.p.A. (di seguito, "Snam"; P.IVA 13271390158) è la società *holding* di un gruppo industriale attivo principalmente in Italia, dove opera quale gestore delle infrastrutture per il gas naturale e dove si occupa, in particolare, dell'importazione, del trasporto e dello stoccaggio di gas. Nella filiera del gas, Snam detiene partecipazioni di controllo in società di gestione relative: (i) alle infrastrutture di trasporto primario ad alta pressione in Italia, avendo il ruolo di *Transmission System Operator* (di seguito, "TSO"), attraverso le società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.; (ii) all'attività di rigassificazione, detenendo il controllo, in maniera esclusiva o congiunta, di tutti e quattro i rigassificatori presenti in Italia¹; (iii) all'esercizio del gasdotto di trasporto internazionale *Trans Mediterranean Pipeline*, destinato all'importazione di gas dall'Algeria all'Italia, attraverso la società Sea Corridor S.r.l., nonché del gasdotto internazionale Tag Pipeline destinato all'importazione di gas dall'est Europa all'Italia, attraverso la società TAG GmbH di diritto austriaco; (iv) nel settore dello stoccaggio di gas naturale, tramite le società Stogit S.p.A. e Stogit Adriatica S.p.A. (con effetto dal 1° gennaio 2026, quest'ultima sarà fusa nella prima), che hanno in concessione la gestione di, rispettivamente, nove e tre impianti operativi, dislocati su tutto il territorio nazionale, per una capacità complessiva di circa 17 miliardi di metri cubi di gas.

¹ In Italia sono attualmente operativi quattro rigassificatori: (i) l'impianto di rigassificazione *onshore* di Panigaglia (La Spezia) e i due terminali di rigassificazione FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) Italis LNG a Piombino e BW Singapore a Ravenna, tutti gestiti dalla società Snam Energy Terminals S.r.l. (di seguito, "SET"). Presso l'impianto di Panigaglia, Snam offre, in via residuale, anche servizi di Small Scale Liquefied Natural Gas (di seguito, "SSLNG"), caricando autobotti criogeniche che distribuiscono il gas naturale liquefatto sul territorio nazionale ed internazionale come combustibile a uso marittimo, per l'autotrazione pesante o per il settore ferroviario; (ii) il terminale di rigassificazione *offshore* al largo di Porto Viro (Rovigo), gestito dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito, "ALNG") co-controllata da Snam e (iii) il terminale di rigassificazione FSRU a largo della costa tra Livorno e Pisa, gestito da OLT, controllata congiuntamente con Igneo.

Snam è soggetta al controllo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”)², riconducibile all’omonimo gruppo finanziario attivo nell’investimento pubblico e privato, nonché nell’acquisizione e nella valorizzazione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale. Nel 2024, il fatturato realizzato da Snam in Italia è stato pari a circa [20-30]* miliardi di euro.

2. OLT Off Shore LNG Toscana S.p.A. (di seguito, “OLT”; P. IVA 07197231009) è attiva nella gestione del proprio terminale di rigassificazione FSRU che si trova a circa 22 chilometri al largo della costa toscana, tra Livorno e Pisa³. OLT è controllata congiuntamente da Snam e da European Diversified Infrastructure Fund II SCSp, fondo lussemburghese gestito da First Sentier Investors (Luxembourg) EDIF II GP S.à r.l. (di seguito congiuntamente, “Igneo”), tramite Infrastructure Holding (Lux) S.à r.l. (di seguito, “IHL”) la quale è subentrata nella titolarità della partecipazione originariamente detenuta dalla controllata FS SP S.à r.l. (di seguito, “FS SP”) in OLT per effetto della fusione per incorporazione di quest’ultima in IHL. OLT, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [100-582] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’Operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Snam del controllo esclusivo su OLT, impresa attualmente già co-controllata dalla stessa Snam. In particolare, ai sensi del contratto di compravendita di partecipazioni (“*Sale and Purchase Agreement*”) sottoscritto in data 11 dicembre 2025 tra Snam e FS SP (cui IHL è subentrata per effetto della fusione per incorporazione di FS SP in IHL), l’Operazione comporta l’acquisizione da parte di Snam del 48,24% del capitale sociale di OLT, attualmente detenuto da IHL. Considerato che Snam possiede già il restante 49,07% del capitale sociale in OLT, a esito dell’Operazione, Snam deterrà il controllo esclusivo di OLT, arrivando a detenerne il 97,31% del capitale sociale.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

² Cfr., *ex multis*, C12686-Snam/Edison Stoccaggio, provvedimento dell’11 febbraio 2025 n. 3145, §. 1, in Bollettino n. 8/2025.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Oltre all’attività di rigassificazione, che rappresenta il *business* principale della società, OLT offre anche, in via residuale, servizi di SSLNG a piccole navi metaniere che poi forniscono il gas naturale liquefatto alle navi che lo utilizzano come combustibile o lo consegnano ai depositi costieri all’interno dei porti del Mediterraneo.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.I I mercati rilevanti

5. Il gas naturale ha origine nei giacimenti petroliferi o nei giacimenti di gas naturale. Dopo essere stato trattato e purificato in un impianto di trattamento, può essere trasportato in forma gassosa attraverso gasdotti o in forma liquida come gas naturale liquefatto (di seguito, “GNL”). Il gas naturale convertito in GNL in un impianto di liquefazione viene poi trasportato in navi metaniere appositamente progettate e consegnato per la rigassificazione presso un terminale di rigassificazione nel punto di destinazione oppure utilizzato direttamente come GNL per determinate specifiche applicazioni. Una volta rigassificato, il GNL è immesso nella rete di trasporto dove viene miscelato con il gas importato attraverso gasdotti internazionali o altri terminali di rigassificazione GNL e, infine, viene trasportato per essere consegnato ai clienti finali⁴.

6. La Commissione europea, nei suoi più recenti precedenti relativi alla filiera del gas naturale, ha identificato i seguenti segmenti di mercato⁵: (i) la produzione e l’esplorazione di gas naturale; (ii) la fornitura all’ingrosso di gas; (iii) il trasporto del gas (tramite sistemi ad alta pressione); (iv) la distribuzione del gas (tramite sistemi a bassa pressione); (v) lo stoccaggio del gas; (vi) il *trading* del gas; (vii) la fornitura di gas ai clienti finali e (viii) la fornitura di infrastrutture per l’importazione di gas.

7. Snam e OLT sono attive a vario titolo nella descritta filiera del gas naturale. Alla luce dell’operatività delle Parti e della prassi decisionale sia della Commissione che dell’Autorità, è possibile identificare i seguenti mercati rilevanti: (i) il mercato delle infrastrutture per l’importazione del gas, che può essere ulteriormente segmentato in (a) servizi di rigassificazione per l’importazione di gas naturale liquefatto (GNL) e (b) gasdotti internazionali. Su tale mercato operano sia Snam che la sua co-controllata OLT e (ii) il mercato del trasporto del gas (tramite sistemi ad alta pressione) in cui opera la sola Snam e che si colloca a valle rispetto al mercato della gestione di infrastrutture per l’importazione del gas.

8. Per quanto riguarda invece il diverso mercato dello stoccaggio del gas (nel quale opera solamente Snam), la prassi decisionale dell’Autorità non supporta l’esistenza di relazioni non orizzontali tra il mercato dello stoccaggio e (i) il mercato delle infrastrutture per l’importazione di gas, (ii) il settore della rigassificazione o (iii) il mercato delle infrastrutture di trasporto e spacciamento del gas⁶.

a) Il mercato delle infrastrutture per l’importazione del gas

9. Le imprese che importano gas in Italia lo fanno utilizzando come infrastrutture sia gasdotti che terminali di rigassificazione⁷.

⁴ Cfr. decisioni della Commissione europea M.11568-VTTI/SNAM/ALNG del 4 novembre 2024, §. 10 ed M.9641-SNAM/FSI/OLT dell’11 febbraio 2020 §. 15.

⁵ Cfr. decisioni della Commissione europea M.11568-VTTI/SNAM/ALNG, cit., §. 11; M.10941-ENI/Sonatrach/Equinor/In Salah JV del 2 dicembre 2022, §. 19; M.10619-Snam/Eni/JV del 13 ottobre 2022, §. 30 ed M.9641-SNAM/FSI/OLT, cit., §. 16.

⁶ Cfr., da ultimo, C12686-Snam/Edison Stoccaggio, cit. §. 102.

⁷ Cfr. decisioni della Commissione europea M.11568-VTTI/SNAM/ALNG, cit., §. 17 ed M.10941-ENI/Sonatrach/Equinor/In Salah JV, cit., §. 23.

In linea con la prassi decisionale della Commissione europea, possono prendersi in considerazione le seguenti possibili sotto-segmentazioni: (i) gasdotti internazionali di importazione e (ii) servizi di rigassificazione per l'importazione di GNL⁸. I terminali di rigassificazione e i gasdotti possono essere considerati come infrastrutture tra loro funzionalmente intercambiabili in quanto, dal punto di vista degli acquirenti di gas, non risulta sussistere una distinzione tra il gas importato tramite gasdotto e il gas importato come GNL e successivamente rigassificato⁹. Nel presente caso, in linea con le recenti decisioni della Commissione europea¹⁰, l'Autorità ritiene di lasciare aperta la definizione del perimetro merceologico del mercato rilevante considerato che l'Operazione non solleva problemi concorrenziali indipendentemente dalla definizione di mercato adottata.

10. A livello geografico, la prassi decisionale della Commissione europea e dell'Autorità¹¹ ha ritenuto che il mercato delle infrastrutture per l'importazione di gas, inclusi i terminali di rigassificazione, abbia una dimensione almeno nazionale, lasciando tuttavia aperta la decisione sul punto.

Snam ritiene che, poiché i gasdotti sono interconnessi in tutto lo Spazio economico europeo (di seguito, "SEE") e i terminali GNL presenti nello SEE possono essere utilizzati per consegnare e trasportare gas a seconda delle esigenze del fornitore di gas e delle condizioni di mercato, l'intera rete, compresi i terminali di rigassificazione e i gasdotti, possa essere considerata come un mercato a livello SEE per le infrastrutture di importazione di gas destinate all'immissione di gas nello SEE. Nel presente caso, l'Autorità ritiene che il mercato delle infrastrutture per l'importazione di gas abbia una dimensione quantomeno nazionale, potendosi tuttavia lasciare aperta la definizione sul punto in considerazione del fatto che l'Operazione non solleva preoccupazioni concorrenziali indipendentemente dalla definizione di mercato geografico adottata.

b) Il mercato del trasporto del gas

11. Il trasporto del gas naturale consiste nella fornitura di servizi per il trasporto fisico del gas attraverso gasdotti ad alta pressione a fornitori all'ingrosso di gas che intendono rivenderlo ad altri grossisti, distributori o grandi clienti industriali direttamente collegati alla rete di trasporto del gas¹². In linea con la prassi decisionale della Commissione europea, l'Autorità ritiene che ciascuna rete per il trasporto del gas costituisca un mercato del prodotto distinto, in ragione del fatto che esiste un

⁸ Cfr. decisione della Commissione europea M.11568-VTTI/SNAM/ALNG, cit., §. 17. Snam ha specificato che gli operatori di terminali di rigassificazione hanno recentemente iniziato a offrire anche servizi di SSLNG (acronimo di *Small Scale LNG*). Tali servizi consistono nel cosiddetto "re-loading" di GNL che, invece di essere rigassificato nel terminale, viene trasferito in forma liquida in navi di più piccole dimensioni per usi decentrati come il trasporto marittimo o per essere immesso in reti non collegate alla rete di trasporto italiana (ad esempio, in Sardegna). Posto che la fornitura di questo servizio risulta ancora a uno stadio embrionale e viene fornito in via accessoria rispetto a quello principale relativo alla rigassificazione, in linea con le recenti decisioni della Commissione europea, non sembra ancora possibile identificare un mercato separato per la fornitura di servizi di SSLNG.

⁹ Cfr. *ibidem*, §. 18.

¹⁰ Cfr. *ibidem*, §. 21 e decisione della Commissione europea M.9641-SNAM/FSI/OLT, cit., §. 23.

¹¹ Cfr. C11695-Cassa Depositi e Prestiti/Snam provvedimento dell'8 agosto 2012 n. 23824, in Bollettino n. 32/2012 e decisioni della Commissione europea M.10139-DESFA/Copelouzou/DEPA/Gaslog/BTG/Gastrade del 26 novembre 2021, §. 44; M.11568-VTTI/SNAM/ALNG, cit., §. 26; M.10619-Snam/Eni/JV del 13 ottobre 2022, §. 54 ed M.9641-SNAM/FSI/OLT, cit., §. 36.

¹² Cfr. decisioni della Commissione europea M.10139-DESFA/Copelouzou/DEPA/Gaslog/BTG/Gastrade del 26 novembre 2021, §. 38 e, con specifico riguardo all'Italia, M.11568-VTTI/SNAM/ALNG, cit., §. 28 ed M.10619-Snam/Eni/JV, cit., §. 54.

solo TSO per ciascuna rete. Tuttavia, l'esatta definizione del perimetro merceologico del mercato rilevante può, nel presente caso, essere lasciata aperta, posto che l'Operazione non solleva criticità concorrenziali.

12. A livello geografico, con riferimento alle infrastrutture di trasporto di gas, l'Autorità ritiene che tale mercato abbia un'ampiezza quantomeno nazionale, in considerazione del fatto che la regione coperta dalla rete di infrastrutture fisiche costituisce la delimitazione geografica più ristretta possibile del mercato¹³. Tuttavia, in linea con i recenti precedenti della Commissione europea, nel presente caso, non appare necessario procedere a un'esatta definizione del mercato rilevante¹⁴.

IV.1 Gli effetti dell'Operazione

13. Nel caso di specie non appare necessaria una definizione precisa dei mercati rilevanti relativi alle infrastrutture per l'importazione del gas e al trasporto del gas, poiché non emergono elementi idonei a ritenere che il passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo in capo a Snam, derivante dalla fuoriuscita del fondo FS SP (IHL) dal capitale di OLT, sia tale da modificare gli incentivi della società rispetto a quelli precedenti¹⁵. Di conseguenza, l'Operazione non appare suscettibile di incidere in alcun modo sull'attuale situazione concorrenziale.

14. Inoltre, non vi sarà alcuna altra apprezzabile modifica della struttura del mercato suscettibile di modificarne le dinamiche concorrenziali, posto che Snam, nonostante la posizione di monopolio nel mercato dei rigassificatori, continuerà a essere sottoposta ai vincoli regolatori previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dal relativo quadro normativo (D. Lgs n. 164/2000), nonché dal Regolamento (UE 2017/460) che – come chiarito anche recentemente dalla Commissione europea¹⁶ – limitano fortemente la capacità di Snam di attuare, sia prima che dopo l'Operazione, strategie anticompetitive volte ad aumentare i prezzi, limitare le capacità disponibili sul mercato o selezionare/discriminare i clienti da rifornire, ridurre la qualità del servizio o limitare l'accesso alla rete.

15. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

¹³ Cfr. decisioni della Commissione europea M.11568-VTTI/SNAM/ALNG, cit., §§. 30-32 ed M.10619-Snam/Eni/JV, cit., §§. 55-57.

¹⁴ Snam, pur condividendo che la definizione geografica del mercato rilevante possa essere lasciata aperta, ha specificato che la regione che comprende l'infrastruttura fisica potrebbe essere più ampia di quella nazionale, data l'interconnettività delle infrastrutture di importazione del gas in tutto lo SEE.

¹⁵ Cfr. decisione della Commissione europea M.11568-VTTI/SNAM/ALNG, cit., §§. 145-164.

¹⁶ Cfr. *ibidem* e decise della Commissione europea M.9641-SNAM/FSI/OLT, cit., con cui la Commissione europea ha autorizzato senza condizioni in c.d. fase 1 entrambe le concentrazioni.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12796 - ACCENTURE/CABEL INDUSTRY*Provvedimento n. 31841*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Accenture S.p.A., pervenuta in data 26 gennaio 2026;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Accenture S.p.A. (di seguito, "Accenture"; C.F. 13454210157), è una società per azioni di diritto italiano. Accenture è controllata in ultima istanza da Accenture PLC, la *parent company* del gruppo Accenture, che non ha un azionista di controllo e i cui principali azionisti sono Vanguard Group Inc. e BlackRock Inc.

Il gruppo Accenture è un'organizzazione globale che fornisce servizi di consulenza gestionale, tecnologica e operativa a clienti che operano in settori industriali, quali bancario, chimico, assicurativo, dei beni di consumo, dei trasporti, sanitario, dell'approvvigionamento energetico, dell'estrazione di materie prime e del settore pubblico. Il Gruppo Accenture opera attraverso cinque *business unit*: *Strategy & Consulting*¹, *Song*², *Technology*³, *Operations*⁴ e *Industry X*⁵.

2. Il fatturato consolidato realizzato nel 2024 dalle società del Gruppo Accenture è stato pari a circa [60-70]⁶ miliardi di euro a livello globale, di cui circa [3-4] miliardi di euro sono stati realizzati in Italia.

3. Cabel Industry S.p.A. (di seguito, "Cabel" o "Target"; C.F. 04780250488) è una società specializzata in servizi di *outsourcing* per il settore bancario. In particolare, Cabel offre servizi di

¹ Fornisce servizi di strategia aziendale, strategia tecnologica e strategia operativa, nonché consulenza tecnologica, aziendale e gestionale.

² Supporta i clienti nella progettazione, costruzione, comunicazione e gestione di esperienze.

³ Focalizzata sui servizi applicativi, che comprendono l'integrazione dei sistemi e l'*outsourcing* delle applicazioni, i servizi di piattaforma intelligente, i servizi *cloud* e di infrastruttura, i servizi di ingegneria del *software*, i servizi di sicurezza e i servizi di ricerca e sviluppo.

⁴ Fornisce servizi di processo aziendale per funzioni specifiche, tra cui finanza e contabilità, *sourcing* e acquisti, *supply chain*, *marketing* e vendite, nonché servizi specifici per il settore, come la fiducia e la sicurezza delle piattaforme, i servizi bancari, assicurativi e sanitari.

⁵ Combina le capacità digitali con le competenze ingegneristiche e produttive per progettare prodotti intelligenti utilizzando dati e tecnologie trasformatrici come l'IA, la realtà artificiale/virtuale, la robotica avanzata, i gemelli digitali e il metaverso.

⁶ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

full outsourcing, application management e business process outsourcing, quali segnalazioni di vigilanza, gestione del portafoglio, gestione di incassi e pagamenti e *back office*, titoli e finanza.

La proprietà della Target risulta interamente in capo a Quid Informatica S.p.A. (di seguito, “Venditore”), un fornitore di servizi IT e di sviluppo *software* per il settore bancario e finanziario, indirettamente e interamente controllato dal Fondo Apax XI, un fondo d’investimento assistito da Apax Partners LLP.

4. Cabel, nel 2024, ha realizzato un fatturato complessivamente pari a circa [35-100] milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia a eccezione di una limitata porzione realizzata fuori dal territorio nazionale.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, a titolo oneroso, della totalità del capitale sociale di Cabel da parte di Accenture.

6. Nel contratto di compravendita, le Parti hanno altresì sottoscritto alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione, prevedendo che, per un periodo di [omissis], il Venditore: (i) si astenga dallo svolgere attività in concorrenza con il *business* attualmente svolto da Cabel in Italia (patto di non concorrenza); (ii) si astenga dal sollecitare dipendenti o consulenti, nonché clienti, rappresentanti o agenti di Cabel (patto di non sollecitazione).

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

7. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all’area d’attività dell’impresa acquisita e temporalmente a un periodo di due anni dal *closing* dell’Operazione⁷.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

9. In ragione dell’attività svolta dalle Parti, l’Operazione interessa il mercato dei servizi di *information technologies* (IT).

⁷ Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03)”, in GUUE del 5 marzo 2005.

10. Il mercato dei servizi IT comprende i servizi di gestione delle infrastrutture IT, la manutenzione, il miglioramento e la gestione delle applicazioni *software*, servizi di continuità aziendale, servizi di consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, l'outsourcing delle applicazioni, i servizi delle piattaforme intelligenti e i servizi di ricerca e sviluppo per diversi clienti e industrie⁸.

11. Preliminarmente, si osserva che, nella prassi decisionale della Commissione europea⁹ e dell'Autorità¹⁰, tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi. Più in particolare, nei suoi precedenti¹¹, la Commissione europea ha ritenuto che il mercato dei servizi IT potesse essere segmentato¹² in: (i) consulenza; (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti; (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti; (iv) servizi di *business processing*; (v) infrastruttura come servizio; (vi) assistenza *hardware*.

Ad avviso delle Parti, la descritta classificazione potrebbe essere aggiornata suddividendo i servizi IT in¹³: (i) consulenza; (ii) servizi di implementazione e gestione di applicazioni; (iii) servizi di implementazione e gestione di infrastrutture; (iv) servizi di *business processing* e (v) infrastruttura come servizio.

Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) bancario e dei titoli di credito; (ii) comunicativo; (iii) dei media; (iv) istruzione; (v) servizi sanitari; (vi) governativo; (vii) assicurativo; (viii) industria manifatturiera e risorse naturali; (ix) vendita al dettaglio; (x) trasporti; (xi) servizio pubblico; (xii) commercio all'ingrosso.

12. Le attività svolte da Cabel appaiono rientrare nel settore industriale bancario e dei titoli di credito, nonché in più di uno dei segmenti relativi alla funzionalità, ossia "servizi di implementazione e gestione di applicazioni", "servizi di implementazione e gestione di infrastrutture" e "servizi di *business processing*", in cui è attivo anche il gruppo Accenture.

In ogni caso, ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, anche in relazione a un eventuale nuovo modello di suddivisione, come proposto dalle Parti, poiché l'Operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza, né nel mercato generale dei servizi IT, né in ciascuno dei possibili segmenti individuati.

⁸ Cfr. C12624 - *Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.

⁹ Cfr. decisioni della Commissione europea M.3555 - *Hewlett/Packard Synstar* del 9 settembre 2004; M.2946 - *IBM/PWC Consulting* del 23 settembre 2002; M.9205 - *IBM/Red Hat* del 27 giugno 2019 ed M.7458 - *IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa* del 15 dicembre 2014.

¹⁰ Cfr. C12780 - *Stirling Square Capital Partners Management/Better Decisions*, Provvedimento n. 31792 del 22 dicembre 2025, in Bollettino n. 2/26; C12750 - *Diamante BidCo-persona fisica/Objectway*, provvedimento n. 31680 del 23 settembre 2025, in Bollettino n. 40/2025; C12624 - *Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024; C12695 - *Fibonacci BidCo/Quid Informatica*, provvedimento n. 31437 del 14 gennaio 2025, in Bollettino n. 4/2025; C12564 - *Fibonacci BidCo/OCS*, provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023, in Bollettino n. 39/2023 e C12516 - *Lutech/Atos Italia*, provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023, in Bollettino n. 13/2023.

¹¹ Cfr., tra le altre, decisione della Commissione europea M.11198 - *Teleperformance/Majorel* del 20 ottobre 2023.

¹² Per la suddivisione del mercato dei servizi IT la Commissione europea fa riferimento alla classificazione predisposta dal rapporto della società indipendente di consulenza e ricerca di mercato Gartner, specializzata nel settore IT.

¹³ Tale modello fa riferimento alla più recente classificazione predisposta dalla società di consulenza Gartner, a cui le Parti fanno rinvio, in quanto, come detto, utilizzata in passato dalla Commissione europea nei suoi precedenti.

13. Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi IT può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità, nei suoi precedenti¹⁴, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato, benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta, come rilevato dalla Commissione europea¹⁵. Ai fini della presente valutazione, anche l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche adottando la definizione più ristretta (mercato nazionale), la quota di mercato stimata nell'offerta di servizi IT è contenuta.

Gli effetti dell'Operazione

14. L'Operazione non appare idonea a sollevare criticità sotto il profilo concorrenziale considerato che la quota di mercato *post-merger* detenuta in Italia dalle Parti è inferiore al 20%, in qualsiasi ambito venga considerata.

15. Nello specifico, nel mercato dei servizi IT, nel 2024 Accenture detiene una quota di mercato del [5-10%] mentre la quota di Cabel è dello [inferiore all'1%], in un mercato caratterizzato da forti concorrenti e basse barriere all'ingresso.

16. Anche volendo considerare potenziali mercati più ristretti, non risultano sussistere problematiche concorrenziali. In particolare, nel caso in cui si definisse il mercato rilevante in base ai settori industriali in cui operano le Parti, si rileva che nel 2024 le quote di mercato aggregate delle Parti per i servizi IT destinati al settore bancario e dei titoli di credito risultano essere pari al [5-10%], in un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori qualificati (Reply, Gruppo Engineering, EY, Kyndryl), che risultano detenere quote di mercato comprese tra il [1-5%] e il [5-10%].

17. Ad analoghe considerazioni, in merito alla ridotta sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti, si perviene adottando la classificazione per funzionalità e analizzando in via prudenziale, sempre per il settore bancario e dei titoli di credito, i tre diversi segmenti in cui la Target e l'Acquirente sono attive (servizi di implementazione e gestione di applicazioni, servizi di *business processing* e servizi di implementazione e gestione di infrastrutture).

Si consideri che nell'ambito dei servizi di *business processing*, in cui si registrano i maggiori valori di quote di mercato congiunte, a esito dell'Operazione le società interessate avranno una quota di mercato complessiva pari al [10-15%], in un contesto in cui, come anticipato al punto precedente, operano società multinazionali con rilevanti quote di mercato.

18. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare, nel suo complesso, idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

¹⁴ Cfr. C12695 - *Fibonacci Bidco/Quid Informatica*, cit.; C12624 - *Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024 e C12654 - *Digital Value/Infodata*, cit..

¹⁵ Cfr. decisioni della Commissione europea M.7458 - *IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*, cit. ed M.6237 - *Computer Sciences Corporation/iSoft Group* del 20 giugno 2011, nonché, tra gli altri, C12317 - *Fondo Italiano d'investimento SGR-Elettra One/Maticmind*, provvedimento n. 28342 dell'8 settembre 2020, in Bollettino n. 38/2020 e C12685 - *Fibonacci Bidco/Ramo d'Azienda di Illimity Bank*, provvedimento n. 31407 del 3 dicembre 2024, in Bollettino n. 49/2024.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e non sollecitazione intercorsi tra le Parti possono ritenersi accessorie alla presente Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12797 - EPIPOLI/ICTLABS*Provvedimento n. 31842*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Epipoli S.p.A., pervenuta in data 2 febbraio 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Epipoli S.p.A. (di seguito, "Epipoli"; C.F. 13169720151) è una società per azioni italiana con sede legale a Milano controllata da Epipoli BidCo S.p.A. (di seguito anche "Epipoli BidCo") e parte del Gruppo Investcorp.

2. Epipoli è attiva nella fornitura di soluzioni alternative di pagamento e specializzata nello sviluppo, commercializzazione e distribuzione di un'offerta di servizi che comprende: (i) *gift card* a valore aggiunto¹; (ii) soluzioni di pagamento integrate² e (iii) piattaforme *reward* e *incentive*³.

Il Gruppo Investcorp, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a [582-700]* milioni di euro.

3. ICTLABS S.p.A. (di seguito, "ICT" o "Target"; C.F. 05504510966) è una società per azioni italiana con sede legale a Milano attiva nello sviluppo di soluzioni *marketing* per la gestione di attività di campagne promozionali e di incentivazione sia *business-to-business* che *business-to-consumer*.

Nello specifico, la *Target* si rivolge a grandi aziende e a multinazionali in diversi settori (*i.e. consumer goods, automotive, pharma, utilities, finance & insurance*) mediante lo sviluppo di progetti personalizzati, servizi di *cloud* e *data management*, offerte di abbonamenti e licenze delle piattaforme proprietarie, nonché servizi di *marketing*. In particolare, ICT si occupa della creazione e gestione di campagne promozionali e incentivi *end-to-end*, soprattutto riguardanti i programmi

¹ Le *gift card* sono soluzioni *multi-brand*, sia di terze parti sia proprietarie, distribuite in un'ampia gamma di settori. Vengono vendute principalmente attraverso la grande distribuzione, le piattaforme di *welfare* e *benefit* aziendali e i clienti *corporate*, nell'ambito di programmi di fidelizzazione e incentivazione.

² Le soluzioni di pagamento integrate (*Embedded Payment Solutions*) consistono nella distribuzione di carte Mastercard prepagate tramite canali non finanziari, in particolare la grande distribuzione organizzata e i clienti *corporate*. L'offerta include carte a caricamento singolo, ricaricabili e a circuito chiuso, pensate per garantire pagamenti sicuri e controllati.

³ Le piattaforme di *reward* e *incentive* sono soluzioni *white-label* che consentono ai clienti *corporate* di gestire programmi di incentivazione e *gamification* per i dipendenti. Le piattaforme sono integrate con le *gift card* e le carte prepagate di Epipoli, permettendo l'erogazione dei premi tramite questi strumenti.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

fedeltà (ad esempio, con concorsi o operazioni a premio e *cash back* attraverso il quale il cliente ottiene il rimborso totale o parziale del prezzo pagato e documentato).

4. ICT è allo stato controllata dalla società Marfed S.r.l., che ne detiene una quota dell'81,2% del capitale sociale e che è, a sua volta, controllata da ICT Holding S.r.l., controllata da due persone fisiche. La restante parte del capitale sociale di ICT è detenuto da altre quattro persone fisiche, con quote disomogenee tra loro.

ICT, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a [35-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Epipoli, della maggioranza del capitale sociale di ICT e, quindi, del controllo esclusivo della *Target*. In particolare, [omissis].

6. È previsto un patto di non concorrenza ai sensi del quale [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. Il patto di non concorrenza concordato tra le Parti può essere considerato accessorio e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto volto a preservare il valore della *Target* nell'ambito geografico di attività di quest'ultima, a condizione che sia limitato a un periodo di due anni dall'acquisto del controllo di Epipoli su ICT. [omissis]⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) I mercati del prodotto e geografici

9. In considerazione dell'attività svolta dalla *Target* e in ragione dei precedenti dell'Autorità, l'Operazione interessa il mercato dei servizi di *marketing* e comunicazione e il mercato dei programmi fedeltà⁵.

⁴ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUUE del 5 marzo 2005.

⁵ Cfr. C12758 - *Quattror Sgr-Gruppo Sae/Next Different*, provvedimento n. 31690 del 7 ottobre 2025, in Bollettino n. 41/2025; C12652 - *Retex Società Benefit/Alkemy*, provvedimento n. 31285 del 9 luglio 2024, in Bollettino n. 30/2024; C12602 - *FSI SGR/Retex*, provvedimento n. 31063 del 13 febbraio 2024, in Bollettino n. 9/2024 e C12453 - *Jakala/Maize-Hes-Hdm*, provvedimento n. 30172 del 22 maggio 2022, in Bollettino n. 22/2022 che richiamano i seguenti precedenti della Commissione europea M.7023 - *PUBLICIS / MNICOM* del 9 gennaio 2014 ed M.3579 - *WPP/ GREY* del 20 gennaio 2004.

a.1) I servizi marketing e comunicazione

10. Con riferimento al mercato dei servizi di *marketing* e comunicazione, si rileva che l'Autorità, nei suoi precedenti, in linea con le considerazioni svolte dalla Commissione europea, ha definito sotto il profilo merceologico un mercato rilevante esteso a una molteplicità di servizi (tra gli altri, la pubblicità, la consulenza, la comunicazione), senza ritenere necessaria una precisa segmentazione di tali servizi, anche in considerazione del frequente coinvolgimento di risorse digitali che rende sempre più sfumata la distinzione tra le diverse attività coinvolte nell'erogazione del servizio.

11. Dal punto di vista geografico, la prassi della Commissione europea, richiamata anche dall'Autorità, individua un mercato di dimensione nazionale, nonostante una tendenza alla globalizzazione, soprattutto verso clienti di livello internazionale.

a.2) I programmi fedeltà

12. Dal punto di vista merceologico, il mercato rilevante è costituito dai programmi fedeltà, intesi come l'insieme delle iniziative e degli strumenti volti a incentivare la fidelizzazione della clientela mediante la concessione di benefici economici connessi all'acquisto di beni o servizi. Tali benefici possono essere attribuiti secondo differenti modalità, tra cui, a titolo esemplificativo, l'accredito di punti, l'applicazione di sconti ovvero l'erogazione di *coupon* o altri vantaggi promozionali, che consentono l'accesso a offerte riservate o a benefici validi per periodi di tempo determinati. Tale mercato si pone anche in rapporto di verticalità con quello della distribuzione di *gift cards*.

13. Dal punto di vista geografico, la dimensione di tale mercato può ritenersi di dimensione nazionale.

b) Effetti dell'operazione

14. L'Operazione, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle Parti, non appare idonea a determinare criticità concorrenziali.

15. Con riferimento al mercato dei servizi *marketing* e comunicazione, sia Epipoli sia ICT detengono quote di mercato a livello nazionale del tutto marginali, pari, rispettivamente, a circa il [1-5%] e il [1-5%], con una quota congiunta di circa il [1-5%].

In relazione a tale mercato, pertanto, non si ravvisano sovrapposizioni orizzontali significative fra le attività delle Parti, a fronte di un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali, fra gli altri, Omicom Media Group, Jakala e Dentsu Italia, in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale.

16. Analogamente, per quanto concerne il mercato dei programmi fedeltà, la sovrapposizione delle Parti risulta del tutto trascurabile, con una quota dell'entità *post-merger* che, a livello nazionale, è stata stimata intorno al [1-5%].

Il mercato in esame si caratterizza per la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, quali, ad esempio, Promotica e Tiempo Nord.

17. In ragione delle limitate quote di mercato delle parti nei mercati individuati, in ognuno dei quali sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, non risultano rischi di preclusione né in mercati a monte né in mercati a valle per effetto dell'Operazione.

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza sopra descritte possono ritenersi accessorie all'Operazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2146 - COMUNE DI CAMAIORE (LU) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE - DELIBERA DICEMBRE 2024

Roma, 17 novembre 2025

Comune di Camaiore

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 12 novembre 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Delibera della Giunta del Comune di Camaiore del 30 dicembre 2024, n. 382, avente a oggetto "*D.P.M. Lido di Camaiore – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive – Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Determinazioni dei criteri omogenei per affidamento aree in concessione – atto di indirizzo*" e al relativo Allegato A, recante: "*Modalità per lo svolgimento delle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali*", di cui l'Autorità ha avuto conoscenza in data 29 ottobre 2025 in occasione del riscontro fornito dal Comune a una richiesta di informazioni.

Con il provvedimento in esame, in particolare, il Comune di Camaiore ripercorre quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni demaniali marittime, nonché quanto definito con le proprie precedenti Delibere, prendendo atto delle novità legislative introdotte dal d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024 e, in particolar modo, dei nuovi termini di proroga automatica e generalizzata delle concessioni, fissata al 30 settembre 2027.

La Delibera subordina l'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni alla definizione delle procedure previste dall'articolo 49 del Codice della Navigazione e degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti, nonché all'aggiornamento del PUA, senza tuttavia fissare alcun cronoprogramma per lo svolgimento di tali attività, né per l'avvio e la conclusione delle gare.

La Delibera dà quindi indirizzo ai competenti uffici "*di espletare le procedure di affidamento in concessione delle aree di demanio marittimo nei tempi di cui alla L. n. 166/2024 mediante selezione [...], conformemente ai criteri stabiliti dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166;*" e "*di definire gli obiettivi e i criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive per*

l'affidamento delle concessioni demaniali – secondo le vigenti normative – allegate alla presente sotto la lettera A”.

L'Allegato A della Delibera delinea le modalità e i criteri di svolgimento delle procedure selettive, affermando che *“l'amministrazione concedente provvede d'ufficio o su autonoma istanza di parte, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione, dell'articolo 18 del Regolamento al Codice della Navigazione, e della vigente normativa in materia” e che “il bando di gara o l'avviso saranno pubblicati secondo le modalità previste dalla legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166”.*

Con riguardo ai profili oggetto di valutazione qualitativa delle offerte, l'Allegato A prevede che vengano presi in considerazione, tra gli altri: l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione (lett. g); se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare (lett. h); il numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale del Comune di Camaiore (lett. i).

Quale criterio di valutazione di natura economica si prevede la possibilità di inserire un criterio *“che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 6 lett. a) del D.L. 131/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024 n. 166 (l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4 lett. e) indennizzo)”*¹.

Al riguardo, l'Autorità, rinviando ai propri numerosi interventi volti a censurare le proroghe ingiustificate delle concessioni in essere², intende svolgere le seguenti considerazioni.

La scelta del Comune di Camaiore di differire la validità delle concessioni demaniali in essere al 30 settembre 2027, subordinando l'avvio delle procedure al compimento di atti prodromici asseritamente necessari, senza attivarsi tempestivamente per il loro completamento, né prevedere un cronoprogramma di avvio e conclusione delle gare, viola i principi generali a tutela della concorrenza espressi dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). Tale decisione, infatti, ritardando l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato, impedisce di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza³.

¹ La norma prevede che, ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applica anche il criterio di aggiudicazione relativo all'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al comma 4, lettera e) (vale a dire il valore dell'indennizzo).

² Cfr. le segnalazioni di carattere generale AS2029 – *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Bollettino n. 32/2024; AS1730 – *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*, in Bollettino n. 13/2021, e AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*, in Bollettino n. 48/2018. Nel corso del 2024 e del 2025, inoltre, l'Autorità ha invitato molteplici amministrazioni comunali a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento delle determinazioni di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative per contrasto delle stesse con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE. Cfr., *ex multis* AS2083 - *Comune di Fossacesia (CH) - Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Bollettino n. 22/2025 e AS2105 - *Comune di Sapri (SA) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative - proroga di maggio 2025*, in Bollettino n. 37/2025.

³ Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 novembre 2021, n. 17, secondo cui le concessioni demaniali, oltre il 31 dicembre 2023, *“anche in assenza di una disciplina legislativa, [...] cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento U.E.”*.

In proposito, si sottolinea come sia il giudice nazionale⁴ che quello europeo⁵ hanno affermato l'obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie sopra richiamate.

Anche in merito alle sopravvenienze normative di cui al d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, il giudice amministrativo ha ritenuto che *“non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, illegittime, in quanto contrastanti con l'art. 12 della Direttiva, dunque disapplicabili”*⁶.

Pertanto, l'Autorità ritiene che il Comune di Camaiore, piuttosto che prorogare ulteriormente la durata delle concessioni demaniali marittime in essere, avrebbe dovuto procedere allo svolgimento di procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, equità, trasparenza e non discriminazione. Ciò tenuto conto dell'obbligo di conformazione alle disposizioni e ai principi euro-unitari e al correlato obbligo di disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Si invita pertanto codesta Amministrazione comunale a procedere senza ulteriore ritardo al varo delle procedure competitive finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

A ciò si deve aggiungere l'infondatezza degli argomenti addotti dal Comune a giustificazione del mancato avvio delle gare, fondati sulla necessità di definire preliminarmente le procedure, il *quantum* dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente sulla base dei criteri di emanazione ministeriale e sull'aggiornamento del PUA comunale, che non costituiscono argomentazioni sufficienti a fondare una generalizzata e indistinta dilazione nello svolgimento delle gare, senza peraltro una scansione temporale in cui tali atti dovrebbero svolgersi.

Inoltre, con riferimento al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, l'Autorità ha più volte messo in luce - in coerenza con quanto già espresso nel parere *ex* articolo 22 della legge n. 287/1990 di cui il Comune è stato destinatario - le criticità di forme procedurali su istanza di parte piuttosto che di avvio di ufficio⁷. Come affermato nei pronunciamenti del Consiglio di Stato⁸, il regime dell'evidenza pubblica, discendente dall'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva Servizi, deve essere volto a perseguire l'obiettivo di aprire il mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati.

⁴ Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 e, da ultimo, del 16 dicembre 2024, n. 10131. Si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale n. 70 e n. 109 del 2024; nonché la sentenza della Corte di Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17142.

⁵ Cfr. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, *AGCM (Comune di Ginosa)*, C-348/2022, EU:C:2023:301.

⁶ Tar Liguria, sentenza del 14 dicembre 2024, n. 869. Cfr. altresì in senso analogo, Tar Liguria, 15 settembre 2025, n. 998 e n. 1001; Tar Liguria, 19 febbraio 2025, n. 183; Tar Campania, Napoli, 19 giugno 2025, n. 4623 e 29 maggio 2025 n. 4110.

⁷ Cfr. AS2029, cit..

⁸ Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 17/2021. Anche le pronunce del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 fanno esplicito riferimento alle *“procedure competitive ad evidenza pubblica”*. Da ultimo il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, ha affermato il principio per cui i *“requisiti di imparzialità, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento possono essere assicurati [...] solo dalla previa indizione di una gara, il cui bando preveda almeno, tra l'altro e anzitutto, l'oggetto e la durata della concessione, l'entità del canone (aggiornato) da pagarsi, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione nel rispetto, appunto, dei principi di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità”*. Ancor più di recente, questi principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1128 dell'11 febbraio 2025.

In ogni caso, la procedura selettiva deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali.

L'Autorità intende inoltre rilevare come il vigente testo della legge n. 118/2022, al quale l'Ente intende improntare le proprie procedure, preveda un evidente *favor* nei confronti dei soggetti titolari di concessione, in relazione tanto ai criteri di valutazione delle offerte, quanto alla previsione di un indennizzo per il concessionario uscente, ponendosi anche sotto tale aspetto in contrasto con i principi della libera concorrenza, con conseguente obbligo di disapplicazione dalla normativa nazionale e di indizione di procedure rispettose dei principi concorrenziali⁹.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione, infatti, l'Autorità evidenzia che dalla mancata considerazione dell'esperienza e professionalità acquisita nello svolgimento di attività *extra*-concessione o dalla valorizzazione eccessiva dell'attività svolta in concessione possono derivare significative restrizioni della concorrenza¹⁰. Tali requisiti possono infatti risultare ingiustificatamente restrittivi, privi dei connotati di necessità e proporzionalità, nonché idonei a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato¹¹.

Al riguardo, l'Autorità ritiene che l'inserimento tra i criteri valutativi (cfr. criterio *sub* lett. h) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare sia suscettibile di creare ingiustificate restrizioni nella misura in cui tale elemento si traduca in un ingiustificato vantaggio attribuito agli operatori già attivi nel mercato, rispetto ai nuovi entranti¹².

Non è chiaro, peraltro, quale tipo di valorizzazione l'Ente intende assegnare all'offerente che è già titolare di concessioni nell'ambito territoriale del Comune di Camaiore (cfr. criterio *sub* lett. i).

Quanto al criterio di valutazione economica relativo all'importo offerto rispetto al valore dell'indennizzo, si intende richiamare la posizione espressa dall'Autorità¹³ - e già chiarita nel parere reso a codesto Comune - che circoscrive il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente, da porre a base d'asta nella procedura selettiva, solo ai casi di tutela del legittimo

⁹ Si vedano i pareri *ex* articolo 21-bis relativi ai casi AS2097 – Comune di Sapri (SA) – Proroga concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative-nuova segnalazione, in Bollettino n. 33/2025; AS2065 – Comune di Fiumicino (RM) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 11/2025; AS2073 – Comune di Taggia (IM) – Proroga delle Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 15/2025.

¹⁰ Cfr. AS2081 - Comune di Gaeta (LT) - Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in Bollettino n. 20/2025; AS2066 - Comune di Imperia - Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino 11/2025; AS2066 - Comune di Imperia - Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino 11/2025; AS2024 – Comune di Ginosa (TA) – concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in Bollettino n. 3/2025; AS2029, cit..

¹¹ Secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021: “La scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della *par condicio*, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il knowhow acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri), anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori”.

¹² Cfr. AS2066, cit., in Bollettino n. 11/2024 e AS2081, cit., in Bollettino 20/2025.

¹³ Da ultimo nella segnalazione AS2029 cit.

affidamento (ove sussistente) del medesimo concessionario e comunque limitatamente al valore di eventuali investimenti da questo effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario¹⁴. In tal modo, fermo restando il disposto dell'articolo 49 del Codice della Navigazione¹⁵, l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi a effettuare gli investimenti¹⁶.

L'Autorità rappresenta infine che la valorizzazione dell'offerta economica in sede di gara, mediante una possibile maggiorazione del canone di concessione base annuo, potrebbe introdurre nella valutazione delle domande presentate un'importante variabile competitiva, purché il canone rifletta il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento. In tale caso, tuttavia, l'amministrazione concedente dovrebbe individuare delle modalità che, secondo i principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità assicurino il contenimento dei prezzi e un'adeguata fruibilità per le diverse categorie di utenti finali.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che la Delibera della Giunta Comunale n. 382/2024 e il relativo Allegato A si pongano in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

In particolare, il provvedimento comunale e il relativo Allegato A si pongono in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

¹⁴ Si veda anche quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze gemelle del 2021, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza del 14 luglio 2016, *Promoimpresa*, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.

¹⁵ Da ultimo, la Corte di Giustizia, con la sentenza dell'11 luglio 2024, *Società Italiana Imprese Balneari*, C-598/22, EU:C:2024:597, ha ritenuto che *"L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il cessionario è tenuto a cedere immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione"*.

¹⁶ In tema di indennizzo cfr. anche il parere del 22 luglio 2025, n. 750, reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MIT, riguardante l'individuazione dei criteri per calcolare l'indennizzo dovuto da parte del concessionario subentrante al concessionario uscente, nonché la lettera della Commissione europea del 7 luglio 2025 - ARES (2025) 5434411.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Camaiore dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Camaiore al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo alla Delibera della Giunta Comunale del 30 dicembre 2024, n. 382, avente a oggetto "D.P.M. Lido di Camaiore – Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive – Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Determinazioni dei criteri omogenei per affidamento aree in concessione – atto di indirizzo" e al relativo Allegato A, recante: "Modalità per lo svolgimento delle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali"

L'Autorità, il 12 novembre 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Camaiore, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, in merito alla Delibera della Giunta del 30 dicembre 2024, n. 382, in oggetto e al relativo Allegato A.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che il Comune di Camaiore avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento del provvedimento in questione per contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'art. 49 TFUE e all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) e procedere all'espletamento delle procedure di gara rispettose dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Le disposizioni relative al differimento del termine delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e i criteri contenuti in tale provvedimento integrano, infatti, specifiche violazioni dei principi concorrenziali nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

Con comunicazione del 15 gennaio 2026, il Comune di Camaiore ha confermato la legittimità della decisione di differire la scadenza delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, subordinando l'avvio delle procedure selettive all'adozione di atti prodromici all'espletamento delle stesse, senza peraltro fornire alcun cronoprogramma. Con la medesima comunicazione, il Comune ha trasmesso la determina dirigenziale n. 1906/2025 con cui, pur chiarendo che il criterio h) si applica anche a soggetti che hanno ricavato la prevalente fonte di reddito dallo svolgimento di

attività turistico-ricettiva o similari e in che modalità verranno attribuiti i punteggi con riferimento al criterio i), richiama il contenuto della delibera n. 382/2024, oggetto di contestazione.

L'Autorità, nella propria riunione del 27 gennaio 2026, ha ritenuto che le informazioni fornite non siano sufficienti a far venire meno tutte le violazioni riscontrate nel parere motivato. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Amministrazione comunale, l'Autorità ha disposto di impugnare il predetto provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

AS2147 - REGIONE BASILICATA - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE

Roma, 19 gennaio 2026

Regione Basilicata
Comune di Potenza
Comune di Matera
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'adunanza del 13 gennaio 2026 ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, in merito ad alcune problematiche concorrenziali riguardanti l'affidamento e conseguente gestione del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica.

Il servizio di illuminazione delle strade comunali, per consolidata giurisprudenza amministrativa, rientra tra i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica¹.

Come tale, il suo affidamento è soggetto alla disciplina unionale (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare a evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica². In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso: (i) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure a evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; (ii) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato (di seguito, "PPP") e (iii) gestione diretta cosiddetta "*in house*", purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa europea.

La scelta delle modalità di affidamento del servizio compete all'Ente affidante sulla base di una relazione³, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La relazione, infatti, da rendere pubblica sul sito *internet* dell'Ente stesso, deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste). Finalità dell'obbligo di pubblicare la relazione sono: il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e un'adequata informazione della collettività di riferimento.

Ciò posto, se la scelta della modalità di gestione ricade invece sull'affidamento a terzi, l'articolo 15 del d.lgs. n. 201/2022 rimanda alla disciplina contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023, di seguito "CCP").

Sul punto, l'Autorità ha avuto modo di evidenziare come uno dei principi cardine del CCP sia quello di accesso al mercato, sulla base del quale "*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono,*

¹ Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 8232/2010.

² Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 24/2011.

³ Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022.

secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità" (articolo 3 del CCP). Pertanto, la regola da seguire è l'evidenza pubblica.

A fronte di questo quadro generale, comune a tutti i servizi pubblici locali, con specifico riferimento all'affidamento della gestione e manutenzione del servizio di illuminazione pubblica l'Autorità ha registrato un ampio ricorso da parte delle Amministrazioni comunali ai contratti di PPP, in particolare della finanza di progetto (o *project financing*), in modo non sempre conforme alla disciplina in materia.

A tale proposito, l'Autorità intende sottolineare che l'istituto della finanza di progetto riserva un rilevante vantaggio competitivo al soggetto promotore, riconoscendogli un diritto di prelazione laddove non dovesse risultare aggiudicatario della gara avente a oggetto il progetto di costruzione/riqualificazione presentato⁴.

Sul tema del ricorso alla finanza di progetto, l'Autorità si è già più volte espressa, sottolineando la necessità che tale istituto sia puntualmente motivato in ordine alla esigenza di interesse pubblico che ne giustifica il ricorso e sia, in ogni caso, utilizzato garantendo trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori economici, sia nella fase preliminare di scelta del progetto da porre a base di gara (ad esempio, fornendo accesso sullo stesso piano del soggetto proponente alle informazioni tecniche necessarie a predisporre progetti alternativi), sia nella fase di gara, che deve essere strutturata in modo tale da garantire reale contendibilità ed eque condizioni di partecipazione ai potenziali partecipanti⁵.

Visto il sacrificio concorrenziale che deriva, in particolare, dal diritto di prelazione – e fermi restando, in ogni caso, gli esiti della procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano riguardante, tra le altre cose, l'incompatibilità dell'istituto della finanza di progetto con l'ordinamento eurounitario⁶ – l'Autorità evidenzia che il ricorso a tale strumento dovrebbe essere circoscritto ai soli casi in cui non sarebbe possibile raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico in modo meno restrittivo della concorrenza. Ciò potrebbe verificarsi soltanto in presenza di investimenti di elevata complessità e onerosità e nelle ipotesi in cui la sola previsione della compensazione delle spese di predisposizione del progetto in caso di mancata aggiudicazione da parte del promotore non basti a conferire sufficiente incentivo a presentare proposte progettuali *ab initio*, in assenza del diritto di prelazione.

L'Autorità ritiene, quindi, imprescindibile che le Amministrazioni comunali, nell'utilizzare tale strumento per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, promuovano il confronto competitivo necessario a garantire l'unica forma di concorrenza possibile in un settore come quello dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ovverosia quella *per* il mercato.

⁴ Lo stesso Consiglio di Stato ha, di recente, evidenziato che tale diritto sia in grado di porre in discussione l'essenza stessa della gara pubblica, producendo "*incisivi effetti*" sul principio di parità di trattamento tra i partecipanti (cfr. ordinanza n. 9449/2024 di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea).

⁵ Cfr. AS2045 - *Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza – Anno 2024*, del 17 dicembre 2024, in Bollettino n. 1/2025; AS1907 - *Regione Piemonte – Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico*, del 25 luglio 2023, in Bollettino n. 31/2023; AS2053 ATO 3 Messina - *Affidamento del Servizio Idrico Integrato*, del 28 gennaio 2025, in Bollettino n. 6/2025 e AS2107 - *Comune di Gaeta (LT) - Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative - Delibere febbraio e aprile 2025*, del 21 maggio 2025, in Bollettino n. 39/2025. Cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n. 9298/2023 e n. 5026/2024.

⁶ Si ricorda che, in data 8 ottobre 2025, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una lettera di messa in mora per il non corretto recepimento di alcune disposizioni delle direttive UE in materia di contratti pubblici (procedura di infrazione INFR(2018)2273), sottolineando come la procedura di finanza di progetto, nel suo complesso, "*sembra costituire un potente strumento di elusione dell'intero quadro normativo dell'UE in materia di aggiudicazione di contratti pubblici e la sua disciplina non fornisce adeguati strumenti per limitare i significativi rischi di abuso*". Con particolare riguardo al diritto di prelazione, la Commissione europea ritiene che "*nella misura in cui l'articolo 193, commi 9 e 12, del codice aggiornato stabilisce l'obbligo per l'ente concedente di prevedere un diritto di prelazione a favore del promotore/proponente nel bando di gara, tale disposizione viola i principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dagli articoli 3 e 30 della direttiva 2014/23/UE*".

In particolar modo, laddove l'aggiudicazione avvenga mediante l'istituto del *project financing*, soprattutto se a iniziativa privata, i potenziali soggetti interessati, diversi dal gestore uscente, devono essere posti nella condizione di presentare progetti di fattibilità effettivamente concorrenti. A tal fine, risulta indispensabile che l'Ente locale fornisca tutte le informazioni necessarie a predisporre possibili progetti alternativi, posto che deve essere promossa la piena trasparenza in merito alle proposte presentate, favorendo in tal modo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara.

Se è vero che la prima fase della finanza di progetto, finalizzata all'individuazione del progetto da porre a base di gara maggiormente corrispondente all'interesse pubblico, risulta connotata da un elevato grado di discrezionalità amministrativa⁷, risulta parimenti vero che una tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza, non potendo condurre in nessun caso a un azzeramento del confronto competitivo⁸.

In conclusione, l'Autorità intende invitare gli Enti competenti ad adottare le dovute misure necessarie a conformarsi a quanto prescritto dal d.lgs. n. 201/2022 e dalla disciplina del CCP in merito alle modalità di affidamento e gestione del servizio di illuminazione pubblica, in base ai quali la regola da seguire è l'evidenza pubblica, limitando il ricorso al *project financing* ai soli casi in cui non sarebbe possibile raggiungere l'obiettivo di interesse pubblico in modo meno restrittivo della concorrenza.

A tale riguardo – posto che l'adeguata conoscenza e valutazione dello stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica rappresentano, ai sensi del D.M. 27 settembre 2017 e del D.M. 28 marzo 2018, il presupposto indispensabile (“atto propedeutico”) per la redazione del progetto di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione oggetto delle proposte di *project financing* di cui all'articolo 193 del CCP – l'Autorità esorta gli Enti concedenti a rendere disponibili a tutti gli operatori economici i dati e le informazioni necessari alla predisposizione di proposte di finanza di progetto per interventi da realizzare in concessione di lavori o servizi, al fine di garantire un adeguato confronto competitivo.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

⁷ Cfr. Consiglio di Stato, sentenze nn. 1365/2014; 4026/2013; 2838/2013 e 2418/2013.

⁸ Cfr. Consiglio di Stato, ordinanza n. 5615/2023.

**AS2148 - EFFETTI DISTORSIVI DI CLAUSOLE CONTENUTE IN BANDI DI GARE
INDETTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SANITARI**

Roma, 20 gennaio 2026

Conferenza Stato Regioni
IN.VA. S.p.A.
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
ARIA S.p.A.
Provincia Autonoma di Bolzano - Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per
gli appalti e contratti
CRAV - Centrale Regionale Acquisti Veneto
Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale
funzione pubblica Friuli Venezia Giulia
Stazione Unica Appaltante Liguria
Agenzia Regionale Intercent - ER
AreaCom S.p.A. - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per
la Committenza
Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore
Contratti
Stazione Unica Appaltante Marche
Puntozero S.c.a.r.l.
Direzione Centrale Acquisti Regione Lazio
Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del
Molise
So.Re.Sa. S.p.A.
InnovaPuglia S.p.A.
Stazione Unica Appaltante Basilicata
Stazione Unica Appaltante Calabria
Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia
Regione Autonoma della Sardegna – Direzione
Generale della Centrale Regionale di Committenza

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 gennaio 2026, ha inteso formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcune clausole contenute nei bandi di numerose gare, indette dalle pubbliche amministrazioni per la gestione dei rifiuti sanitari.

In via generale, fatti salvi la libertà di scelta riconosciuta dalla legge alle stazioni appaltanti e il legittimo perseguimento di interessi pubblici, quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, si richiama la necessità di ricercare soluzioni che contemperino tali interessi con quello di far sì che le procedure a evidenza pubblica costituiscano uno strumento efficace di apertura del mercato, incentivando la ricerca dell'efficienza allocativa e produttiva da parte degli operatori. Per esplicitare appieno gli effetti pro-competitivi a esse collegati, le gare devono consentire la più ampia partecipazione di soggetti interessati al processo di selezione che abbiano le competenze e le capacità atte a fornire i servizi richiesti dalla Pubblica Amministrazione.

In quest'ottica risulta fondamentale, come più volte sottolineato dall'Autorità, la suddivisione in lotti funzionali o territoriali, la cui dimensione garantisca l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie. Difatti, la suddivisione in lotti, con conseguente riduzione del valore dei contratti, incentiverebbe la partecipazione alla procedura di gara anche degli operatori di minori dimensioni elidendo la naturale barriera del sovradimensionamento dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria per l'accesso al mercato. Anche ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, "Codice dei contratti pubblici"), la suddivisione in lotti rappresenta la regola, derogabile esclusivamente sulla base di un onere motivazionale rafforzato. Inoltre, proprio al fine di garantire una maggiore apertura del mercato, il Codice dei contratti pubblici prevede anche la facoltà discrezionale delle stazioni appaltanti di introdurre la limitazione del numero massimo dei lotti da aggiudicare al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato.

In questa cornice, risulta parimenti essenziale che i requisiti di partecipazione richiesti non siano tali da escludere, esplicitamente o implicitamente, la possibilità che determinate tipologie di fornitori potenzialmente in grado di soddisfare l'esigenza di approvvigionamento delle Pubbliche Amministrazioni partecipino alle gare.

L'Autorità tuttavia ha rilevato che numerosi bandi di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di origine sanitaria contengono requisiti di partecipazione che introducono limitazioni alla concorrenza non necessarie al perseguimento di interessi ambientali né proporzionate.

La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione discende dall'articolo 113, D.lgs. n. 36 del 2023 che – nel recepire la normativa europea e, segnatamente, la previsione di cui all'articolo 70 della Direttiva n. 2014/24 e all'articolo 87 della Direttiva n. 2014/25 – facoltizza le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei requisiti e delle capacità oggetto di valutazione selettiva di cui all'articolo 100, ulteriori *"requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara"*. Laddove il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto ai partecipanti sin dal momento dell'invio dell'offerta, i requisiti di esecuzione sono, invece, condizioni per la stipula del

contratto di appalto. Tuttavia, questi ultimi possono essere individuati nella *lex specialis* di gara come elementi dell'offerta ai fini della attribuzione di un punteggio premiale.

A tale riguardo, l'Autorità osserva che obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza.

L'Autorità rileva, in particolare, la presenza in numerose gare del requisito della disponibilità di impianti di smaltimento quale requisito di partecipazione. Considerando le peculiarità del settore, caratterizzato da una estrema scarsità di impianti, imporre agli operatori economici interessati, a pena di esclusione, di garantire già al momento della presentazione dell'offerta la disponibilità di un impianto autorizzato potrebbe determinare degli effetti distorsivi sulla concorrenza nella misura in cui, ben prima della gara, gli operatori economici del settore interessati alla partecipazione dovrebbero contendersi la disponibilità dei pochi impianti autorizzati a prescindere dalla loro effettiva necessità che, invece, si concretizzerebbe solo in caso di aggiudicazione.

In questa prospettiva, un esempio virtuoso è rappresentato dai bandi di gara progettati dai Soggetti Aggregatori per le Regioni Lombardia e Puglia, rispettivamente ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e InnovaPuglia S.p.A. In particolare, nel caso di ARIA Lombardia è stata prevista una suddivisione in cinque lotti geografici (di cui uno di dimensione inferiore) e il requisito della disponibilità degli impianti di smaltimento (o di un contratto con un soggetto che disponesse di tale impianto) è stato previsto quale requisito di esecuzione, con ciò consentendo la partecipazione alla procedura anche ad operatori di dimensioni contenute. InnovaPuglia S.p.A. ha, dal canto suo: (i) suddiviso i lotti a livello geografico, individuandone quattro di cui uno di dimensioni inferiori; (ii) stabilito un limite di aggiudicazione di un numero massimo di lotti, secondo il quale nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti al medesimo verrà aggiudicato soltanto il lotto di maggior valore economico e (iii) eliminato *tout court* il requisito di disponibilità degli impianti sia come requisito di partecipazione che di esecuzione, con ciò manifestando una chiara volontà di favorire la massima partecipazione possibile, anche e soprattutto da parte delle piccole e medie imprese.

Confidando nell'accoglimento delle osservazioni qui svolte, l'Autorità ritiene opportuno invitare le Regioni e i relativi Soggetti Aggregatori a delineare procedure a evidenza pubblica tali da consentire la più ampia partecipazione degli operatori interessati, in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente nazionale ed unionale, prediligendo – nell'ottica del *favor participationis* – una suddivisione in lotti di dimensioni ragionevoli e previsioni che impongano ai concorrenti di rendere disponibile l'impianto richiesto, nella fase conclusiva della gara, come condizione per la stipula del contratto, onerando il concorrente dell'impegno economico solo in caso di aggiudicazione dell'appalto e quindi di certezza dell'affidamento.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PUBBLICITÀ PARASSITARIA-TUTELA DEL CONSUMATORE

PV23 - HARMONT & BLAINE-AMBUSH MARKETING

Provvedimento n. 31857

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”* (di seguito, “D. Lgs. n. 145/2007”);

VISTO il Decreto Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, recante *“Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di “attività parassitarie”* (di seguito, “Decreto Legge n. 16/2020”);

VISTO il *“Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”*, adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PV23 del 27 gennaio 2026, con sub-procedimento cautelare, volto a verificare l'esistenza della violazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettera a), del Decreto Legge n. 16/2020, da parte di Harmont & Blaine S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 27 gennaio 2026 con cui è stato disposto l'accertamento ispettivo presso la sede legale della società Harmont & Blaine S.p.A.

VISTA la memoria presentata da Harmont & Blaine S.p.A. e pervenuta in data 3 febbraio 2026;

VISTA la comunicazione di integrazione oggettiva del procedimento PV23 del 5 febbraio 2026, con sub-procedimento cautelare, volto a verificare l'esistenza della violazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del Decreto Legge n. 16/2020, da parte di Harmont & Blaine S.p.A.

VISTA la memoria presentata da Harmont & Blaine S.p.A. e pervenuta in data 10 febbraio 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Harmont & Blaine S.p.A. (P.I. 01392681217), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del D. Lgs. n. 145/2007 (di seguito anche “Professionista”), è attivo nella vendita al dettaglio di capi di abbigliamento dell'omonimo marchio, sia attraverso negozi fisici che *online* attraverso il sito *internet* <https://www.harmontblaine.com/homel>.

II. IL FATTO

2. Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Decreto Legge n. 16/2020 e la segnalazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza pervenuta in data 14 gennaio 2026, il Professionista ha diffuso alcuni *post* – pubblicati sui principali *social network* (Instagram, TikTok, Facebook) – idonei a creare un collegamento tra il suo marchio “Harmont&Blaine” e i successivi Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (di seguito anche “Olimpiadi”), anche attraverso l'utilizzo di *influencer*, nonché attraverso la creazione di una linea dedicata (“Cortina a colori”), ciò senza essere annoverato tra gli *sponsor* ufficiali.

3. In data 27 gennaio 2026, è stato, quindi, avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Harmont & Blaine S.p.A. al fine di verificare una violazione del divieto di attività parassitarie di cui all'articolo 10 del Decreto Legge n. 16/2020, convertito in Legge 8 maggio 2020, n. 31; in considerazione della gravità della condotta ritenuta illecita indicata nell'atto di avvio istruttorio e della particolare urgenza di provvedere, stante l'imminente inizio delle Olimpiadi, si è reso necessario anche il contestuale avvio di un sub-procedimento cautelare, *audita altera parte*.

4. In data 5 febbraio 2026, sulla base delle comunicazioni del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, pervenute in data 4 febbraio 2026, è stata comunicata alla società Harmont & Blaine S.p.A. l'integrazione oggettiva del procedimento riguardante l'attività di “sponsorizzazione/brandizzazione” dello “Chalet Tofane”, in quanto suscettibile di integrare una violazione del divieto di attività parassitarie di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, lettere a) e c), del Decreto Legge n. 16/2020; in considerazione della gravità della condotta ritenuta illecita indicata nella comunicazione di integrazione oggettiva del procedimento e della particolare urgenza di provvedere, stante l'imminente inizio delle Olimpiadi, si è reso necessario anche il contestuale avvio di un sub-procedimento cautelare, *audita altera parte*.

III. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

5. Con riferimento al sub-procedimento cautelare del 27 gennaio 2026, avente a oggetto la diffusione di materiale pubblicitario attraverso *internet* e sui principali *social network*, Harmont & Blaine S.p.A., in data 3 febbraio 2026¹, ha comunicato di aver “*provveduto volontariamente alla tempestiva rimozione delle pubblicazioni censurate, dandone contestuale comunicazione al mercato*” e, in particolare, di aver “*rimosso dai social network tutti i post ritraenti (anche solo in maniera indiretta) il simbolo olimpico e ha modificato le descrizioni ivi apposte nelle parti ritenute ricollegabili alle Olimpiadi*”.

6. Inoltre, con riferimento al sub-procedimento cautelare del 5 febbraio 2026, avente a oggetto l'attività di “sponsorizzazione/brandizzazione” dello “Chalet Tofane”, in data 10 febbraio 2026², il Professionista ha comunicato che “*tutte le sponsorizzazioni riconducibili alla Società e al suo marchio, visibili all'esterno dello «Chalet Tofane», sono state integralmente rimosse o coperte*”.

¹ Cfr. prot. n. 9720/2026.

² Cfr. prot. n. 12143/2026.

IV. LE VALUTAZIONI

7. A seguito della notifica dell'avvio di istruttoria con sub-procedimento cautelare del 27 gennaio 2026 e dell'ispezione svolta dall'Autorità in data 29 gennaio 2026 presso Harmont & Blaine S.p.A., la decisione del Professionista di rimuovere, con effetto immediato – come riscontrato dagli uffici – i vari messaggi identificati in sede di avvio dell'istruttoria come idonei a creare un collegamento illecito tra il suo marchio “Harmont&Blaine” e i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, fa venir meno il requisito del *periculum in mora*.

8. Analogamente, a seguito della comunicazione di integrazione oggettiva con sub-procedimento cautelare del procedimento del 5 febbraio 2026, la decisione del Professionista di aver rimosso, come riscontrato dagli uffici, tutte le sponsorizzazioni riconducibili alla Società e al suo marchio, visibili all'esterno dello “Chalet Tofane” come attività idonea a creare un collegamento illecito tra il suo marchio “Harmont&Blaine” e i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, fa venir meno il requisito del *periculum in mora*.

9. Venuto meno il requisito della particolare urgenza non si rende necessaria l'adozione, da parte dell'Autorità, delle misure cautelari prospettate nell'atto di avvio dell'istruttoria del 27 gennaio 2026 e nella comunicazione di integrazione oggettiva del procedimento del 5 febbraio 2026.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da far venir meno la sussistenza del requisito della particolare urgenza con riferimento sia al sub-procedimento cautelare avviato contestualmente all'avvio dell'istruttoria del 27 gennaio 2026, sia al sub-procedimento cautelare avviato nell'ambito della comunicazione di integrazione oggettiva del procedimento del 5 febbraio 2026, in relazione alle condotte ivi individuate;

DELIBERA

di non adottare la predetta misura cautelare, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 9 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
